



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione GIP - GUP Ufficio 40

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DEGLI IMPUTATI
-art.420 bis c.p.p.-

allegato al verbale d'udienza del 25 maggio 2021

Il giudice dell'udienza preliminare, dott. Pier Luigi Balestrieri

letti gli atti del procedimento nei confronti di:

1. **TARIQ Sabir**, nato in Egitto nel 1963, titolare di documento di identificazione militare nr. 291/1984/19, generale della Polizia presso il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, assistito e difeso dall'avv. Paola Armellin, di ufficio, del foro di Roma.
2. **ATHAR KAMEL Mohamed Ibrahim**, nato in Egitto nel 1968, titolare di documento di identificazione militare nr. 5/89, colonnello, attualmente direttore di ispezione presso la Direzione della Sicurezza di Wadi al-Jadid, già Capo delle Investigazioni Giudiziarie del Cairo, assistito e difeso dall'avv. Tranquillino Sarno, di ufficio, del foro di Roma
3. **UHSAM Helmi**, colonnello, nato in Egitto nel 1968, titolare di documento di identificazione militare nr.270/1990 attualmente in servizio presso la Direzione Passaporti e Immigrazione, già in forza presso la Direzione di Sicurezza Nazionale (NATIONAL SECURITY), assistito e difeso dall'avv. Filomena Pollastro, del foro di Roma
4. **MAGDI IBRAHIM Abdelal Sharif**, nato in Egitto il 9.7.1984, Maggiore in servizio presso la Sicurezza Nazionale (National Security), assistito e difeso dall'avv. Anna Lisa Ticconi, di ufficio, del foro di Roma.

ritenuto preliminarmente che questo giudice, alla precedente udienza del 29 aprile 2021, aveva invitato le parti a interloquire in merito alla verifica della regolare costituzione delle parti, pur in presenza di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata da uno dei difensori, l'avv. Anna Lisa Ticconi, con PEC inviata in data 27 aprile 2021; e ciò in relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo tale incombente deve precedere la deliberazione dell'eventuale istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore (cfr. sul punto Cass. Sez. VI, sentenza n. 14396 del 10 gennaio 2019, che richiama Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232905);

considerato tuttavia che, pur in presenza di un consimile orientamento, all'esito di quella udienza si era ritenuto preferibile, per ragioni di opportunità, derivanti dalle peculiarità del caso di specie, e stante la mancata opposizione dell'ufficio del PM, posticipare la trattazione della questione all'odierna udienza, questione che è stata oggetto di autonoma e approfondita discussione intercorsa tra le parti <<*in limine litis*>>;

rilevato, all'esito dell'interlocuzione delle parti, di non poter condividere le pur articolate argomentazioni svolte dalle difese;

considerato infatti che le notifiche degli avvisi ex art. 419 c.p.p. nei confronti dei suddetti imputati, dichiarati irreperibili nel corso delle indagini preliminari con decreto del P.M. in data 28 gennaio 2020, ed eseguite pertanto ai sensi dell'art. 159 c.p.p., risultano andate a buon fine; preso atto i medesimi non sono presenti all'udienza e non risulta alcun legittimo impedimento a comparire ex art. 420 ter c.p.p.;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 420 bis, comma 2, c.p.p.¹, "*il giudice procede (...) in assenza dell'imputato (...) nel caso in cui risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo*";

considerato che dalla disamina degli atti versati nel fascicolo del P.M. emerge che:

a) tutti e quattro gli indagati sono stati ascoltati dalla magistratura egiziana a seguito di richiesta rogatoria formulata dal P.M. precedente. In particolare:

- il TARIQ in data 4 giugno 2017 e in data 9 maggio 2018;
- l'ATHAR KAMEL il 23 novembre 2016, il 6 giugno 2017 e l'8 maggio 2018;
- l'UHSAM il 4 giugno 2017 e il 9 maggio 2018;
- il MAGDI IBRAHIM il 19 maggio 2016, il 13 novembre 2016, l'11 giugno 2017, l'8 maggio 2018 e il 9 maggio 2018.

La circostanza che i suddetti soggetti vi fossero stati sottoposti in qualità di persone informate dei fatti, e non di indagati, non appare dirimente alla luce di quanto appresso chiarito. In ogni caso, già in quella sede essi ebbero contezza della pendenza di un procedimento penale instaurato in Italia a seguito della morte di Giulio Regeni;

b) la notizia della pendenza del presente procedimento, e segnatamente degli atti terminativi assunti dal P.M. precedente all'esito della fase investigativa, è stata oggetto di una copertura

¹ Introdotto, a far tempo dal 17 maggio 2014, dalla legge 28 aprile 2014 n. 67.

mediatica internazionale oggettivamente straordinaria e capillare, tale da attingere la nozione del <<notorio>>.

In particolare, secondo quanto puntualmente ricostruito dagli operanti del ROS di Roma con informativa in data 14 aprile 2021, oggetto di precipuo avviso di deposito ritualmente notificato alle parti in pari data, già nel corso delle indagini la stampa - *lato sensu* intesa - internazionale aveva dato conto dello status di <<indagati>> rivestito dagli odierni imputati, ad esempio riferendo, il sito web dell'emittente "Al Jazeera", in data 4 dicembre 2018, che "*gli ufficiali che il Pubblico Ministero italiano ha accusato di tentato rapimento sono: il Maggiore Generale Saber Tariq, i due colonnelli Hisham Helmy e Atheer Kamal, e i due Maggiori Magdi Sharif e Muhammad Najm*", notizia riportata, tra gli altri, in pari data, dal sito internet di "Al Quds Al Arabi", importante giornale indipendente panarabo, con sede a Londra (Regno Unito), secondo cui "*L'Italia muove l'accusa a 5 agenti di sicurezza egiziani coinvolti nel caso Regeni*", espressamente indicati, ovvero il giorno successivo, e nei medesimi termini, tanto dal quotidiano "El Khabar", letto dagli Arabi anche al di là dei confini algerini, quanto dal sito "Russia Today" in un articolo pubblicato quello stesso giorno in lingua araba.

Inoltre, e soprattutto, dopo la conclusione delle indagini preliminari, con l'emissione degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p., prodromici rispetto alla successiva richiesta di rinvio a giudizio del 20 gennaio 2021, gli organi di informazione in lingua araba, e segnatamente la più importante e seguita testata giornalistica "Al Jazeera", hanno dato capillare informazione in merito al contenuto e al significato di tale snodo procedimentale, tra l'altro osservando, in data 10 dicembre 2020, che la Procura della Repubblica di Roma aveva "*chiuso le indagini sul caso dell'omicidio del ricercatore Giulio Regeni in Egitto nel 2016 con l'accusa di omicidio e tortura*", indicandone espressamente i supposti responsabili e dando conto degli elementi di prova raccolti dall'AG precedente (cfr. per i dettagli pagg. da 6 a 9 della menzionata informativa ²). Peraltro, in data 15 dicembre 2020 la menzionata emittente aveva anche dato conto delle dichiarazioni rese al riguardo dal presidente del Consiglio italiano, oltre che dell'eco mediatica conseguita alla decisione di un noto giornalista e intellettuale italiano di restituire la "*Légion d'honneur*" in seguito alla iniziativa, assunta dalle competenti autorità francesi, di insignire di

² Ad esempio, il 10 dicembre 2020 erano state pubblicate le seguenti notizie:

- "L'Italia accusa 4 ufficiali egiziani di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Regeni" . La Procura della Repubblica italiana ha annunciato la fine delle indagini sul caso dell'omicidio del ricercatore Giulio REGENI in Egitto nel 2016 con l'accusa di omicidio e tortura;
- "Il pubblico ministero italiano accusa 4 ufficiali egiziani di aver ucciso e torturato Giulio Regeni" ;
- "Il pubblico ministero italiano: abbiamo 5 testimoni" , uno dei quali ha visto Regeni al momento del suo arresto da parte della polizia egiziana e un altro che ha lavorato a "Zoghli". Lo ha visto nell'ufficio n. 13 della Sicurezza Nazionale, legato, semi-nudo e con segni di tortura;
- "I delitti non si dissolvono con il passare del tempo" . L'Italia svela parte del racconto di due testimoni su 5 nel caso dell'omicidio REGENI, di cui sono accusati 4 ufficiali egiziani.
- "Dopo che l'Egitto ha chiuso il fascicolo delle indagini sul caso, l'Italia annuncia ufficialmente per la prima volta i nomi di 4 ufficiali egiziani accusati di aver ucciso Regeni" ;

analoga onorificenza il presidente egiziano. Inoltre, secondo quanto ulteriormente rappresentato dagli inquirenti con informativa in data 26 aprile 2021 ³, numerose testate giornalistiche in lingua araba risultano aver dato precipua contezza della data fissata da questo giudice per l'udienza preliminare;

c) gli apparati investigativi egiziani risultano a conoscenza degli sviluppi e degli esiti del procedimento italiano, come comprovato sia dalle numerosissime riunioni espletate al riguardo dal cd. "team investigativo congiunto" italo – egiziano nel corso del tempo, sia dal contenuto del memorandum redatto dalla Procura Generale egiziana in data 26 dicembre 2020, versato in atti, contenente un'accurata descrizione – e <<confutazione>> - degli elementi di prova raccolti dalla Procura presso questo Tribunale;

d) gli indagati sono stati ripetutamente invitati, tanto per via rogatoriale che diplomatica, a eleggere domicilio in Italia, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 169 c.p.p., senza che tuttavia tale invito abbia avuto alcun seguito. Più in particolare, sotto il primo profilo, rileva la specifica istanza di rogatoria trasmessa in data 30 aprile 2019 dal P.M. procedente alla Procura Generale egiziana, istanza ripetutamente sollecitata, dapprima oralmente, nel corso di una videoconferenza intercorsa in data 1 luglio 2020 tra il procuratore capo presso la Procura della Repubblica di questo Tribunale e il procuratore generale d'Egitto, e poi tramite messaggi di posta elettronica inviati dall'Ufficio del P.M. procedente dott. Colaiocco alla Procura Generale d'Egitto in data 22 gennaio 2020, in data 17 settembre 2020 e in data 20 novembre 2020, affolati rispettivamente alle pagg. 3133, 3167 e 3259 del relativo fascicolo; sotto il secondo profilo, rileva il contenuto della missiva inviata alla Procura Generale d'Egitto dall'ambasciatore italiano dott. Giampaolo Cantini in data 21 gennaio 2020 (pag. 3137 del fascicolo del P.M.), avente per l'appunto a oggetto, tra l'altro, il fermo appello affinché la Procura di Roma fosse messa in condizione di *"ricevere l'informazione relativa all'indirizzo (...) ove inviare gli atti di notificazione ai cinque ufficiali della National Security inclusi nella lista degli indagati"* ⁴. Peraltro, l'osservazione difensiva secondo cui gli odierni imputati, in quanto dimoranti in un Paese non democratico, non potrebbero decidere autonomamente di <<smarcarsi>> dal sistema ordinamentale di riferimento e di prender parte all'odierno procedimento, appare una mera petizione di principio, posto che non risulta da alcuna fonte pubblicistica che viga in Egitto un

³ Anch'essa oggetto di avviso di deposito, intervenuto in data 27 aprile 2021, e dunque - in relazione alla pregressa udienza del 29 aprile 2021 - in apparente violazione dei termini a difesa. Ad ogni buon conto, pur apparendo la questione ormai superata, stante il rinvio della prima udienza del 29 aprile 2021 alla data odierna, trattandosi di mero *addendum* alla pregressa informativa del 14 aprile 2021, ed essendo i fatti ivi rappresentati sussumibili sotto l'egida del <<notorio>>, si sarebbe in ogni caso dovuto ritenere che tale informativa fosse pienamente compulsabile da questo giudice. Del resto, l'art. 420 bis c.p.p. stabilisce che si procede in assenza dell'imputato anche solo quando risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento, non richiedendo la norma che il predetto debba anche avere contezza della data dell'udienza fissata dal giudice.

⁴ Libera traduzione dalla pag. 2 della missiva anzidetta

divieto di recarsi all'estero o comunque di prender contatto con professionisti di loro elezione e/o con quelli già nominati in atti;

considerato che le argomentazioni di cui alle lettere a), b) e c) inducono a ritenere, con assoluta certezza, che tutti e quattro gli odierni imputati abbiano avuto piena conoscenza della pendenza e degli sviluppi terminativi del presente procedimento instaurato a loro carico, oltre che, come chiarito, anche della data dell'udienza preliminare fissata inizialmente per il giorno 29 aprile 2021 dinanzi a questo giudice;

rilevato inoltre che le argomentazioni di cui alla lettera d) inducono a ritenere, con altrettanta ragionevole certezza, che i predetti, oltre a essere certamente a conoscenza del procedimento a loro carico, si siano volontariamente sottratti alla conoscenza di atti assunti nel corso di esso

P.Q.M.

dispone procedersi in ASSENZA delle persone imputate.

Dispone altresì che il presente provvedimento sia tradotto in lingua araba dall'interprete già nominato in atti.

Il giudice
dottor Pier Luigi Balestrieri